

14. (Formazione dell'albo)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 14. (Formazione dell'albo)

Art. 14. (Formazione dell'albo)

- 1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
- 2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
- 3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

4. Le funzioni di s	segretario del comitato	sono esercitate da	l cancelliere del tribu	nale
Copyright © 200	1 Foroeuropeo: II codic	e di procedura civil	 e - www.foroeuropeo	.it
- Reg. n. 98/2014	4 Tribunale di Roma - [Direttore Avv. Dome	enico Condello .	